



COPIA

COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Verbale n. 14 del 06/05/2020

Oggetto: OSPEDALE ACQUAPENDENTE RICORSO AL TAR

L'anno duemilaventi e questo di sei del mese di maggio alle ore 16,00 nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, il Commissario Straordinario Liquidatore Giovanni Giuliani, nominato con decreto della Regione Lazio n. T00001 del 07.01.2020 e con nomina definitiva dal 20.01.2020, con i poteri della GIUNTA COMUNITARIA ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il sottoscritto Dott. Mariosante Tramontana Segretario incaricato della redazione del verbale.

*Il Commissario straordinario
F.to Giuliani Giovanni*

*il Segretario
F.to Dott. Mariosante Tramontana*

.....
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario
Dott. Mariosante Tramontana*

Certificato di pubblicazione
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montagna Santa Maria dal 12/05/2020 per 15 giorni consecutivi.
(Art.124 comma 1 T.U.2000)

*Il Segretario
F.to Dott. Mariosante Tramontana*

.....
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Decorsi 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/00^);

*Il Segretario
F.to Dott. Mariosante Tramontana*

.....
 PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.Lgs18/08/2000

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico contabile, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000

Il Responsabile del servizio finanziario

.....
Parere di regolarità tecnica

.....

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

Visto che il sottoscritto con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00001 del 20.01.2020 è stato nominato come commissario straordinario liquidatore della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale;

Vista la nota dell'ASL Viterbo, prot. 21781 del 19 marzo 2020, con la quale si dispone che – causa emergenza COVID-19 – la presenza del medico anestesista presso l'Ospedale di Acquapendente dev'esser garantita esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

Vista la successiva nota, prot. 26222 del 9 aprile 2020, con la quale la disposizione di cui sopra viene prorogata con contestuale riduzione dei giorni di presenza del medico anestesista, assicurandone la presenza dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00, alle ore 20.00;

Tenuto conto che in data 15 aprile 2020, prot. 4386, il Sindaco del Comune di Acquapendente procedeva ad inviare apposita nota al Direttore Sanitario della ASL di Viterbo, con la quale si richiedeva l'immediato ripristino della presenza del medico anestesista presso l'Ospedale di Acquapendente “onde scongiurare il verificarsi di gravi ed irreparabili danni [...]”

Considerato che con nota in data del 22 aprile 2020 prot. n. 28167 la ASL ha risposto confermando la situazione attuale, con la presenza presso il servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Acquapendente del medico anestesista esclusivamente in determinate fasce orarie e solo per alcuni giorni della settimana, determinando un concreto depauperamento del servizio a discapito della salute dei cittadini e dell'utenza tutta dell'Ospedale;

Atteso come in data 23 aprile 2020 il Sindaco di Acquapendente ha inviato un'ulteriore nota, prot. n. 4793, ove contesta le decisioni prese dalla ASL, sia riguardo la presenza dell'anestesista che delle modalità di gestione delle urgenze, in particolare il protocollo stipulato con l'ARES 118, con il quale viene stabilito che i pazienti prelevati nel territorio dell'Alta Tuscia, anche se la patologia manifestata dal paziente rientri nelle competenze del PS di Acquapendente, vengono portati direttamente a Belcolle, saltando così l'Ospedale di Acquapendente;

Considerato, inoltre, che:

- la Giunta Comunale del Comune di Acquapendente quale organo di governo e di indirizzo ha approvato, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 23.04.2020, apposito Ordine del Giorno al fine di presentarlo alla prossima seduta di Consiglio Comunale, per l'approvazione, e – nelle more di tale approvazione – ha dato mandato sin da subito, con l'urgenza del caso, al fine di difendere il diritto fondamentale alla salute riconosciuto dalla Costituzione Italiana ai sensi dell'art. 32, di porre in essere tutte le iniziative necessarie ed opportune idonee al ripristino dell'unità di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Acquapendente;
- con successiva Deliberazione, la Giunta Comunale del Comune di Acquapendente n. 43 del 23.04.2020, ha provveduto ad affidare apposito incarico di patrocinio legale, al fine di mettere in atto le dovute azioni di tutela – amministrative e non solo – all'Avvocato Fabio Marcacci, con Studio in Perugia, alla Via Baglioni n. 10;

Rilevato che, a seguito di incontri tenutisi tra i rispettivi rappresentanti, la volontà di porre in essere le necessarie azioni di tutela è condivisa anche da altre Amministrazioni interessate in

considerazione della collocazione geografica dell'ospedale e, quindi, dai Comuni di Acquapendente, Bolsena, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano, Proceno e San Lorenzo Nuovo, nonché dalla Comunità Montana dell'Alta Tuscia Laziale;

Ritenuto che la sinergia tra gli Enti interessati e lo svolgimento in forma associata delle attività necessarie consente di consolidare il fronte comune creatosi, crea un valore aggiunto e consente una gestione più efficace ed efficiente della procedura amministrativa da avviarsi;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Evidenziato che:

- L'attuazione della collaborazione è retta unicamente dall'obiettivo di tutelare l'interesse pubblico ed in particolar modo il diritto alla salute, ai sensi dell'art. 32 della Costituzione;
- L'accordo in questione realizza una cooperazione fra le Amministrazioni interessate finalizzata a garantire che le attività poste in essere siano prestate nell'ottica di conseguire l'obiettivo comune;
- L'accordo in questione terrà conto della disciplina vigente e delle linee guida adottate dall'ANAC proprio in materia di affidamento dei servizi legali;

Acquisiti, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto e quello favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine a quella contabile;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto;

Per tutto quanto esposto,

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate e trascritte:

1. DI INDIVIDUARE quale Ente capofila, delegato della gestione della procedura di individuazione del professionista al quale conferire l'incarico legale a nome di tutte le Amministrazioni firmatarie dell'accordo, il Comune di Acquapendente, in considerazione della collocazione geografica dell'ospedale;
2. Di PRENDERE ATTO, quindi, che l'incarico di patrocinio legale è stato già conferito dal Comune capofila all'Avvocato Fabio Marcacci, con Studio in Perugia, alla Via Baglioni n. 10;
3. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del mandato alle liti al difensore individuato dal Comune capofila;
4. DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari.

Successivamente, Con separata votazione, resa parimenti unanime, stante l'urgenza di dare corso alle necessarie azioni di tutela dell'Ente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.